

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti
Dott. Stephanie Vigl

Dott.com. Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Dott. Michael Schieder

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Thomas Sandrini

Circolare

numero:	49i
del:	2019-04-24
autore:	Stefan Sandrini

A tutti gli Enti pubblici

Comunicazioni all'autorità finanziaria - Termine: 30.04.2019

Vi ricordiamo che per gli Enti pubblici esiste l'obbligo di effettuare una serie di comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.

In particolare:

- comunicazione di determinati contratti (contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto);
- comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate;
- comunicazione di atti in materia edilizia;
- comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
- comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento).

Tali comunicazioni devono essere inoltrate telematicamente entro il 30 aprile.

1 Comunicazioni

1.1 Comunicazione dei contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto

Ogni pubblica amministrazione ed ogni ente pubblico che nell'anno precedente abbia sottoscritto contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto di importo complessivo non inferiore a € 10.329,14, Iva inclusa¹, conclusi mediante scrittura privata² e non registrati, deve comunicarlo all'Amministrazione finanziaria³.

Il valore del contratto deve essere comunicato sempre al lordo dell'Iva anche se la fattura è stata emessa con la procedura dello "split payment".

Quindi non tutti i contratti devono essere segnalati ma soltanto le seguenti tipologie:

- contratti di appalto (A);
- contratti di somministrazione con prestazioni periodiche ricorrenti e regolari (B)⁴;
- contratti di trasporto (C).

A nostro avviso non devono essere pertanto segnalati i contratti di compravendita e quelli con

1 Art. 1, comma 1-bis, Decreto del Ministero delle finanze 06/05/1994 modificato dal Decreto del Ministero delle finanze 18/03/1999

2 Art. 2702 ss

3 Art. 20, comma 1, DPR 29/09/1973 n. 605

4 Art. 1559 CC

professionisti⁵.

Come scrittura privata⁶ valgono tutti i documenti sottoscritti da almeno una delle parti del rapporto commerciale, quindi ad esempio:

- ordinativi espressi tramite semplice corrispondenza commerciale;
- ordinativi espressi tramite documento elettronico con firma digitale.

Non sono invece scritture private i documenti non firmati, come ad esempio:

- fax;
- mails;
- ordinativi tramite documento elettronico non firmato digitalmente.

I contratti assegnati tramite queste forme non devono quindi essere comunicati.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente⁷ entro il **30 aprile p.v**⁸.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

In aggiunta al codice fiscale o alla partita Iva del partner commerciale, nel caso di persone fisiche deve essere specificato la data e il luogo di nascita, nonché in ogni caso l'indirizzo esatto, il codice postale e il luogo di residenza.

Anche i partner commerciali stranieri devono essere oggetto di comunicazione, poiché non esiste al riguardo alcuna eccezione. Nel software di compilazione è possibile inserire però solo fornitori stranieri che abbiano anche un codice fiscale italiano.

Riguardo al contratto devono essere forniti i seguenti dati:

- anno di stipula⁹ - sda indicare all'inizio della procedura;
- data di inizio nel formato GGMMAAA¹⁰ - l'anno può essere solo quello di riferimento. Un anno precedente non viene accettato.;
- data di fine nel formato GGMMAAA¹¹;
- importo totale del contratto¹²;
- importo pagato nell'anno di stipula¹³. I valori monetari devono essere forniti in unità di euro, senza cifre decimali.

I contratti con i clienti non devono essere elencati poiché nessuna entrata deve essere segnalata.

Se nell'anno in esame non sono stati firmati contratti, nessuna segnalazione va effettuata in quanto:

- non vi è alcuna disposizione che richieda una comunicazione negativa;
- il programma di controllo non consente una comunicazione senza contratti.

1.2 Comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate

Ogni Amministrazione pubblica che nell'anno precedente abbia rilasciato licenze, autorizzazioni e concessioni deve comunicarle all'Amministrazione finanziaria.

Non tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate devono essere comunicate ma solo

⁵ in quanto professionisti ai sensi dell'art. 2230 CC non possono concludere contratti d'appalto

⁶ Art. 2702 CC

⁷ Art. 1, comma 1.1, lett. b) e Allegato 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005; DM 06/05/1994 e DM 18/03/1999

⁸ Art. 3, comma 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

⁹ Vedasi punto 15 delle specifiche tecniche del record

¹⁰ Vedasi punto 17 delle specifiche tecniche del record

¹¹ Vedasi punto 18 delle specifiche tecniche del record

¹² Vedasi punto 19 delle specifiche tecniche del record

¹³ Vedasi punto 20 delle specifiche tecniche del record

quelle espressamente previste dalla legge¹⁴. In sostanza si tratta di tutte quelle concessioni, autorizzazioni e licenze per l'esercizio di un'attività commerciale o artigianale per le quali nella domanda è richiesto *ex lege*¹⁵ il codice fiscale.

Quindi:

- concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico¹⁶ le quali richiedono il pagamento di un contributo¹⁷, come ad esempio:
 - concessioni per lo stallo al mercato settimanale;
 - autorizzazione a gestire uno stand/barbecue su suolo pubblico;
- permessi per eventi pubblici con scopo di lucro¹⁸;
- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali avviene la somministrazione di alimenti e bevande¹⁹.
- notifica dell'inizio attività tramite Suap

Visto che nei seguenti casi non deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale, ad avviso del nostro Studio **non** devono essere segnalati:

- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali non avviene la somministrazione di alimenti e bevande²⁰;
- dichiarazioni di inizio attività da parte delle imprese di vendita al dettaglio;
- conferme di iscrizione nel registro comunale per l'offerta turistica degli agriturismo²¹.
- concessioni cimiteriali²², in quanto non sono considerate occupazioni di spazi pubblici²³ in quanto sono regolate in una legge separata.²⁴

La comunicazione deve avere luogo telematicamente²⁵ entro il **30 aprile** p.v.²⁶.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

1.3 Comunicazione di atti in materia di edilizia

Tutte le Amministrazioni pubbliche che nell'anno precedente hanno ricevuto o emesso i seguenti atti devono comunicarli all'Amministrazione finanziaria²⁷:

- denunce di inizio attività nel settore edile ricevute;
- concessioni edilizie e permessi di costruire rilasciati, con i quali viene autorizzata un'attività edilizia;
- collaudi rilasciati.

I dati indicati nella comunicazione riguardano il committente (che presenta l'atto), la ditta edile esecutrice dei lavori e il tecnico.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente²⁸ entro il **30 aprile** p.v.²⁹.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verifi-

14 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

15 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

16 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605 "domande per concessioni di aree pubbliche", comunicazione codice M1

17 Artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (Tosap)

18 Ex art. 1, comma 2, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

19 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

20 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13

21 Art. 8 L.P. 19/09/2008, n. 7

22 Art. 90 DPR 285 del 10.9.1990, LP 1 del 19.1.2012 e DPGP 46 del 17.12.2012

23 Art. 38 D.Lgs. 507/1993

24 Art. 90 DPR 285 del 10.9.1990

25 Art. 1, comma 1.1, lett. c) e Allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005; DM 17/09/1999

26 Art. 3, comma 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

27 Art. 2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

28 Art. 3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

29 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

cato prima della spedizione.

Sottoliniamo che l'indicazione del progettante è obbligatoria.³⁰ Ne consegue una contraddizione con la comunicazione richiesta per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto anch'esse sono obbligatorie ma non richiedono l'intervento di un progettista. Pertanto devono essere riportati solo i progetti di costruzione che hanno un progettista.

1.4 Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti

Tutte le imprese che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti sono tenute a comunicare annualmente in via telematica i dati degli immobili per i quali avviene tale servizio³¹. Per farlo tali aziende sono obbligate a raccogliere tali dati presso i cittadini coinvolti³².

Tale obbligo riguarda qualsiasi operatore nel campo dello smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla sua natura giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

Le imprese di smaltimento dei rifiuti sono obbligate³³ a comunicare³⁴ in via telematica³⁵ all'Agenzia delle Entrate oltre ai dati del singolo cliente anche quelli catastali dell'immobile.

Devono essere comunicate solo le variazioni intervenute nell'anno³⁶.

L'Agenzia delle Entrate **non** fornisce alcun software per la creazione della comunicazione, ma soltanto un software di controllo, con il quale il file da inviare può essere verificato prima della spedizione.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente³⁷ entro il **30 aprile** p.v.³⁸.

1.5 Comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento)

Coloro che forniscono alle utenze energia elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento³⁹ sono obbligati a comunicare⁴⁰ telematicamente all'Agenzia delle Entrate oltre alle informazioni sui singoli clienti anche i corrispondenti dati catastali⁴¹ degli immobili. Questo obbligo riguarda qualsiasi fornitore che ha un rapporto diretto con l'utente finale⁴², indipendentemente dalla forma giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente⁴³ entro il **30 aprile** p.v.⁴⁴.

L'Agenzia delle Entrate fornisce a questo scopo **solo** un software di controllo, con il quale il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione. I valori monetari devono essere forniti in unità di euro, senza cifre decimali.

Non devono essere comunicati i dati dei clienti enti pubblici che usano la fornitura (di gas, acqua o corrente elettrica) esclusivamente per fini istituzionali⁴⁵.

30 Specifiche tecniche sezione RECORD DI DETTAGLIO 4 - IDENTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI

31 Art. 1, comma 106, Legge 27/12/2006 n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

32 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

33 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007 così come modificato dal Provvedimento n. 2008/24511 del 14/02/2008 e n. 2008/158180 del 24/10/2008

34 Art. 7, comma 12, DPR 29/09/1973 n. 605

35 Art. 3.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

36 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E e art. 5.3 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

37 Punto 3.1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

38 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

39 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

40 Art. 7, comma 5, DPR 29/09/1973 n. 605

41 Art. 1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16/03/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005

42 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

43 Punto 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2002

44 Punto 2.5 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002

45 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2007 n. 214/E

Le cosiddette aziende "multiutilities" devono comunicare i dati separatamente per ogni tipo di fornitura⁴⁶.

Non devono essere comunicati i dati catastali per le seguenti forniture⁴⁷:

- forniture limitate nel tempo (ad es. di elettricità per un cantiere o per una mostra);
- contratti per il "failover", coi quali si fornisce energia solo in caso di interruzione della fornitura ordinaria;
- illuminazione pubblica;
- contratti che sono esclusivamente accessori ad un immobile (ad es. fornitura di corrente per il riscaldamento di un condominio)⁴⁸.

2 Trasmissione telematica

Queste comunicazioni devono essere effettuate soltanto telematicamente⁴⁹.

La trasmissione deve essere effettuata in una delle seguenti forme:

- da sé attraverso Entratel, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- da sé via Internet, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) fino a 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- attraverso un soggetto autorizzato alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Autorizzati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali sono⁵⁰:
 - commercialisti e consulenti tributari;
 - consulenti del lavoro;
 - associazioni di categoria;
 - centri di assistenza fiscale (CAF).

3 Aiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito web, una serie di aiuti per effettuare tali comunicazioni.

Possono essere trovati alla seguente pagina:

www.agenziaentrate.gov.it

Enti e PA	imprese
Comunicazioni	Comunicazioni
Amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie	Gestori utenze, società di calcio, strutture sanitarie private, ordini professionali

4 Documentazione per la comunicazione effettuata

La competente Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate⁵¹ conduce⁵² crescenti controlli circa il fatto che tali comunicazioni vengano o meno effettuate.

Visti tali controlli e richieste da parte delle Autorità fiscali, Vi si consiglia di adottare le seguenti misure organizzative:

- stampa cartacea della comunicazione inviata oppure stampa in file in formato PDF;
- archiviazione del file inviato;

⁴⁶ Punto 1.4 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

⁴⁷ Punto 1.6 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

⁴⁸ Punto 1.8 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

⁴⁹ Art. 2, comma 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

⁵⁰ Art. 3, comma 3, DPR 22/07/1998 n. 322

⁵¹ Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e strategie – Ufficio basi dati e strumenti di analisi – Ufficio de L'Aquila

⁵² dal 2012

- archiviazione della documentazione sulla base della quale è stata redatta la comunicazione.

Sia i documenti che i file devono essere conservati in modo tale da poter controllare o soddisfare ogni successiva contestazione o richiesta da parte delle Autorità fiscali. Le indagini e le ispezioni potrebbero venire effettuate anche dopo alcuni anni, perciò è necessaria una adeguata archiviazione.

5 Sanzioni

Per le comunicazioni omesse è prevista la sanzioni da € 206,58 a € 5.164,57⁵³.

Per l'invio di comunicazioni con informazioni errate o incomplete è prevista la sanzione da € 103,29 a € 2.582,28⁵⁴.

Tali sanzioni sono previste anche per l'omissione o gli errori compiuti nelle comunicazioni sopraelencate⁵⁵.

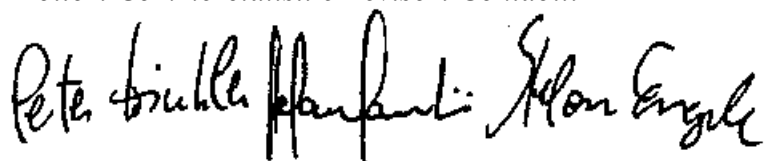
Per l'omissione, l'invio incompleto o con informazioni errate della comunicazione concernente gli immobili presso cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti sono previste sanzioni da € 258,00 a € 2.064,00⁵⁶. Le sanzioni non si applicano se il cliente, nonostante le richieste, non abbia fornito i dati degli immobili⁵⁷.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁵³ Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

⁵⁴ Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

⁵⁵ Punto 1.9 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

⁵⁶ Art. 11 D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

⁵⁷ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E